

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Le nuove modalità per il cambio di residenza, previste dal decreto “semplificazione” del 2012¹, hanno reso la pratica di residenza più veloce e meno complicata.

L'ufficiale d'anagrafe procederà ad attribuire la residenza entro due giorni lavorativi sulla base delle dichiarazioni effettuate dagli interessati. Entro 45 giorni l'ufficiale d'anagrafe effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni. Qualora dalle verifiche emergano discordanze con la situazione effettiva, l'ufficiale d'anagrafe provvederà a togliere la nuova residenza e inoltrare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La falsa dichiarazione costituisce infatti reato perseguito penalmente

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione va fatta compilando un modulo predisposto dal Ministero dell'interno. Il modulo può essere ritirato presso gli sportelli URP o scaricato dal [sito del Comune](#), alla sezione “modulistica”.

La dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta può essere trasmessa al Comune nei seguenti modi:

1. Consegnandola direttamente agli sportelli URP, in orario di apertura. Per agevolare gli interessati è stata prevista la possibilità di “presentazione assistita”. Questa avviene su appuntamento, da fissarsi contattando il servizio URP. Durante la presentazione assistita la dichiarazione viene esaminata da un ufficiale d'anagrafe che può fornire chiarimenti e controllare la regolarità formale della dichiarazione.
2. Per raccomandata all'indirizzo Comune di Castel Maggiore – Servizi Demografici – Via Matteotti 10 – 40013 Castel Maggiore. Si precisa che la circolare prevede espressamente la trasmissione tramite raccomandata, e pertanto non è regolare la presentazione attraverso altri servizi postali (es.: posta ordinaria)
3. Per fax al n. 051 6386730;
4. per via telematica all'indirizzo servizi.demografici@comune.castel-maggiore.bo.it
Quest'ultima possibilità di inoltro è consentita ad una delle seguenti condizioni:
 - a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 - b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 - c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;

Qualora la presentazione avvenga con le modalità previste ai punti 2, 3 e 4 si considererà data di presentazione la data in cui il documento è stato ricevuto al protocollo.

¹ art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”

IL PROCEDIMENTO

- I. Ricevuta la richiesta, il Comune, entro due giorni lavorativi, procede alla registrazione. Qualora, ad esempio la richiesta arrivi il sabato pomeriggio il termine comincerà a decorrere dal lunedì.
- II. Entro tale termine il Comune inoltrerà la comunicazione a quello di provenienza per la cancellazione.
- III. Qualora la dichiarazione non contenga tutti i dati obbligatori previsti dalla legge verrà dichiarata "Irricevibile" e sarà archiviata. In questo caso l'interessato dovrà avviare un nuovo procedimento.
- IV. Si evidenzia la necessità che siano adeguatamente compilati i campi di interesse del Ministero dei trasporti per consentire all'amministrazione comunale di avviare le pratiche per la **trascrizione del cambio di residenza sulla patente e sui libretti di circolazione dei mezzi**.
- V. gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione;
- VI. i controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione devono essere effettuati nei 45 giorni successivi. Se il termine decorre senza che giunga alcuna comunicazione dall'amministrazione comunale decorre il silenzio assenso, e l'iscrizione anagrafica s'intende regolarmente effettuata.

LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI

Il D.L. 28/03/2014 n.47 convertito nella Legge 23/05/2014 n. 80 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", entrato in vigore il 29/03/2014 all'art.5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

DECORRENZA DEL CAMBIO DI RESIDENZA

La decorrenza giuridica del cambio di residenza parte, come sempre, dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.

ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI

Qualora dai controlli emergano discordanze con quanto dichiarato, il cittadino sarà invitato a fornire chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora si confermino le inesattezze individuate nell'attività di verifica si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono:

- la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione. Ciò comporta oltre alla cancellazione della nuova residenza e al ripristino della situazione precedente anche la perdita di eventuali benefici dovuti al possesso della nuova residenza (ad es.: iscrizione al nido, agevolazioni tributarie ecc.)
- Sanzioni penali per la dichiarazione mendace. Il Comune è infatti obbligato alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

